CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Dr.ssa Rossella SCERBO	Presidente
Dr.ssa Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Dr.ssa Sabina PINTO	Referendario
Dr.ssa Maria LEPORE	Referendario
Dr. Cosmo Cesare COSENTINO	Referendario, relatore
Dr.ssa Mariagrazia PELLECCHIA	Referendario
Dr. Lucio GRAVAGNUOLO	Referendario

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTI gli artt. 81, 97 e 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000, che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2.7.2008);

VISTO l'art. 148 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss. mm. ii, novellato dalla lettera e) del comma 1, dell'art. 3, del d.l. n. 174/2012, così come modificato dall'art. 33 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

VISTO l'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;

VISTA la Deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR recante le linee guida e relativo questionario per le relazioni annuali del Sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle città metropolitane e del Presidente delle province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022-2023 (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

ESAMINATO il referto del Comune di Corigliano-Rossano, per l'anno 2023, elaborato sullo schema di relazione allegato alla succitata deliberazione della Sezione delle Autonomie;

VISTA la nota istruttoria prot. n. 964 del 7.03.2025 di questa Sezione, trasmessa al Comune di Corigliano-Rossano con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito al referto in argomento;

VISTA la nota del Comune di Comune di Corigliano-Rossano, acquisita al protocollo n. 1511 del 07.04.2025 di questa Sezione, con la quale sono stati trasmessi i chiarimenti richiesti;

VISTO il decreto presidenziale con il quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna Camera di consiglio;

UDITO nella Camera di consiglio del 20 maggio 2025 il relatore, Ref. Cosmo Cesare Cosentino;

FATTO

La Sezione delle Autonomie della Corte, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR, ha approvato le linee guida ed il relativo questionario per le relazioni annuali sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni negli anni 2022 -2023 (art. 148, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

La disposizione richiamata circoscrive l'ambito soggettivo di applicazione ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, alle città metropolitane ed alle province.

Come disposto dalla deliberazione della Sezione Autonomie e dalla normativa, il Comune di Corigliano-Rossano ha trasmesso a questa Sezione, mediante l'applicativo "Con.Te.", il referto annuale sul funzionamento dei controlli interni per l'esercizio 2023.

A seguito dell'analisi della relazione-questionario, rendendosi necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi a supporto dell'attività istruttoria, il Magistrato istruttore, con nota istruttoria prot. n. 964 del 7 marzo 2025, ha chiesto chiarimenti in merito ad alcune criticità emerse dal referto in argomento;

Le informazioni richieste e la documentazione a supporto delle stesse sono state fornite con nota a firma del Segretario Generale, del Dirigente del settore bilancio e programmazione e del Presidente della Provincia di Cosenza, acquisita al protocollo n. 1511 del 7 aprile 2025.

Sulla base di quanto sopra, è possibile esprimere le seguenti considerazioni in

DIRITTO

1. Inquadramento giuridico e giurisprudenziale.

Indice dell'importanza del controllo del corretto funzionamento dei controlli interni è la sua previsione già nell'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, il quale prevede che le Sezioni regionali, nell'ambito del controllo sulla gestione, esercitino tale specifico controllo. Ciò allo scopo di valutare l'azione amministrativa sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità della stessa.

Ancora, con l'art. 7, comma 7 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, il legislatore ha sentito la necessità di specificare, in materia di esercizio delle funzioni amministrative degli enti locali che le Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti "*verificano nel rispetto della natura collaborativa del controllo sulla gestione (…) il funzionamento dei controlli interni e riferiscono sugli esiti delle verifiche esclusivamente ai consigli degli enti controllati*". Ciò, al fine precipuo di assicurare la sana gestione, nell'ottica del principio di "buona amministrazione", tramite il controllo dell'attività amministrativa autonomamente esercitata dagli enti territoriali.

Il reticolo normativo, infine, è completato dalle previsioni del TUEL, come più volte novellate nel corso degli anni. In particolare, l'art. 148, comma 1, del TUEL disciplina i poteri di controllo delle Sezioni regionali della Corte dei conti, le quali, "*con cadenza annuale, nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale*", sulla scorta del referto annuale sui controlli interni trasmesso dal sindaco dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o dal presidente della provincia. Infine, il comma 4, dell'art. 148, prevede che "***in caso di rilevata assenza o inadeguatezza*** *degli strumenti e delle metodologie di cui al secondo periodo del comma 1 del presente articolo… le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano agli amministratori responsabili la condanna ad una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione*".

Con riguardo all'aspetto giurisprudenziale, l'art 148, comma 1, del TUEL prevede, altresì, che il referto-questionario sia predisposto sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti nonché sulla base dei controlli effettuati nell'anno.

Sul punto, la Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2024/INPR ha affermato che "*il corretto funzionamento del sistema dei controlli interni costituisce un presidio efficace per l'osservanza degli obblighi di finanza pubblica posti a tutela dei principi di sana gestione e di stabilità finanziaria, oltreché per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali*" e che "*attivando il processo di autovalutazione dei propri sistemi di pianificazione-programmazione e controllo, nonché dei cicli erogativi in termini di apporto quantitativo e qualitativo, l'Ente può, infatti, ottimizzare le proprie performance attraverso un articolato flusso informativo che, partendo dagli obiettivi strategici, è in grado di individuare e alimentare gli obiettivi operativi in un quadro organizzativo più strutturato e consapevole*". Vieppiù, con la delibera n. 5/SEZAUT/2017/INPR, hanno precisato che "*il rafforzamento dei controlli interni degli Enti locali è un'esigenza imprescindibile per la salvaguardia dell'integrità e della trasparenza della gestione delle risorse finanziarie pubbliche assegnate alle autonomie territoriali*".

Da quanto sopra emerge come il sistema dei controlli interni si connoti per essere uno strumento indispensabile di ausilio per le amministrazioni, ai fini del corretto svolgimento delle attività gestionali e di programmazione.

Sempre la Sezione delle Autonomie ha specificato che "*per garantire l'efficacia del sistema dei controlli interni è necessario che le amministrazioni affrontino lo schema di relazione – questionario evitando la logica del mero adempimento formale*", dando un importante indicazione su come leggere e verificare i contenuti del questionario/referto, il quale deve essere valutato in un'ottica complessiva, cercando di comprendere se il sistema di controllo interno sia stato progettato in modo efficacie e sia stato correttamente applicato, in modo tale da rilevare il corretto funzionamento dei processi gestionali o riscontrarne *deficit* rilevanti.

Tanto premesso di seguito si riportano le criticità riscontrate alla luce dell'istruttoria innanzi richiamata e dai questionari/referto come trasmessi dall'Ente.

2. La situazione generale dei controlli interni nel Comune di Corigliano-Rossano.

Il Comune di Corigliano-Rossano, nel riscontrare la richiesta istruttoria ha dichiarato che "*in seguito alla deliberazione n. 34/2020 e n. 80/2022*" della Sezione controllo per la Calabria della Corte dei conti "*ha avviato un percorso progressivo nel quale il sistema integrato dei controlli interni ha avuto una piena centralità onde garantire, attraverso un costante monitoraggio dell'attività*

amministrativa, un graduale miglioramento della stessa in termini di buona amministrazione, efficienza ed efficacia, ossia nei contenuti dei principio costituzionali a cui la predetta attività deve costantemente conformarsi".

Nel marzo 2023, sempre in seguito alla delibera della Sezione di controllo per la Calabria il Comune ha deliberato un aggiornamento del Piano comunale di prevenzione della corruzione (confluito nel PIAO). Inoltre, la Conferenza dei Dirigenti, presieduta dal Segretario generale ha prodotto un Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 33 del 08.05.2023.

I "report" ufficializzati (previsti e prodotti) nell'esercizio oggetto d'esame sono i seguenti:

- n. 3 previsti e n. 3 effettivamente prodotti per il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile;
- n. 1 previsto e n. 1 effettivamente prodotti per il controllo di gestione;
- n. 1 previsto e n. 1 effettivamente prodotto per il controllo strategico;
- n. 1 previsti e n. 1 effettivamente prodotti per il controllo sugli equilibri finanziari;
- n. 1 previsti e n. 1 effettivamente prodotti per il controllo sugli organismi partecipati;
- n. 1 previsto e n. 1 effettivamente prodotto sul controllo sulla qualità dei servizi.

Orbene, rispetto a quanto dichiarato dall'Ente nel questionario relativo al 2022, risulta sostanzialmente invariato il numero dei report "previsti". Si registra, invece, un miglioramento, nel 2023, in relazione ai report "prodotti", in quanto nel precedente esercizio per il controllo di gestone non era stato prodotto nessun report.

All'esito della fase istruttoria, è dato rilevare che i *report* previsti e prodotti sono stati in numero molto esiguo.

Dal questionario relativo al 2023, poi, risultano le seguenti indicazioni che sono state oggetto di istruttoria.

a) Con riferimento al quesito 1.2, (numero di report previsti ed effettivi) l'Ente ha segnalato un numero ridotto di *report* previsti e prodotti ad eccezione del controllo di regolarità amministrativa e contabile. Per tali motivi, in fase istruttoria, si è chiesto all'Ente di riferire in merito al numero di *report*, anche sulla scorta delle previsioni contenute nel Regolamento per la disciplina dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 08.05.2023. L'Ente ha risposto che c'è stato bisogno di previa riorganizzazione delle attività di controllo in seguito all'adozione del nuovo regolamento. Si è cercato di creare "*un sistema di monitoraggio caratterizzato dalla costante e reciproca conoscenza dei processi che governano la programmazione*". Inoltre,

l'Ente ha dichiarato che "*pur non avendo optato per l'adozione di modelli formali immediatamente riconoscibili come "reports", l'attività gestionale dei Dirigenti è stata costantemente orientata al metodo del monitoraggio, superando, con pragmatismo, gli ostacoli determinati dalla presenza di una programmazione deliberata solo a fine luglio e di un PIAO forzosamente spinto in avanti*".

b) Con riferimento al quesito 1.4, lett. b), c) ed f) (criticità riscontrate e loro grado), l'Ente ha indicato, nel questionario, di aver registrato delle criticità nell'organizzazione o nell'attuazione di alcuni dei controlli, in particolare sul controllo di gestione, sul controllo strategico e sul controllo sulla qualità dei servizi, con un grado di criticità medio. L'Ente ha risposto che le criticità sono state riconducibili al necessario periodo di assestamento per l'applicazione del nuovo regolamento sui controlli integrati. Si è resa necessaria, altresì, una formazione del personale dedicato ai monitoraggi, il quale dovrà migliorare l'interazione con gli organi collegiali per un'adeguata "*formazione degli atti amministrativi di carattere strategico (DUP, PIAO, ecc.)*".

c) Con riferimento al quesito 1.5 (report ufficializzati, azioni correttive e personale impiegato), l'Ente non ha indicato azioni correttive avviate in relazione alle criticità riscontrate e segnalate al punto 4. Inoltre, l'Ente indica un numero inadeguato, poiché esiguo, di unità di personale assegnate al controllo interno. L'Ente ha risposto che ha proceduto ad "*orientare la formazione del personale attraverso una serie di incontri, rivolti sia agli istruttori che ai funzionari direttivi, concernenti la materia specifica della "tecnica di redazione degli atti amministrativi" (…)*" e che in tal modo "*il personale dell'ente abbia avuto modo di comprendere con pienezza le varie pieghe del procedimento amministrativo, smussando taluni eccessi e/o talune manchevolezze reiteratamente riscontrate in sede di controllo*". In relazione al personale dedicato l'Ente ha risposto che "*occorre precisare che esse sono 3 (tre) all'interno della Segreteria Generale, là dove ciascuno dei 14 Settori, in primis quello finanziario, registrano almeno un'unità addetta al monitoraggio a supporto degli stessi Dirigenti di Settore. In sede di fabbisogno del personale, in fase di programmazione all'interno del redigendo PIAO, saranno previsti ulteriori profili utili allo scopo*".

d) Con riferimento al quesito 1.6 (sistema di controllo che ha subito modifiche), l'Ente ha dichiarato che, su tutte le tipologie di controllo, non sono intervenute modifiche in funzione di una maggiore integrazione e raccordo dell'intero sistema dei controlli interni, al contrario di quanto affermato a pag. 3 della delibera n. 33 del 08.05.2023, di approvazione del Regolamento integrato sui controlli interni. L'Ente ha risposto che

"*l'ottimizzazione delle dinamiche derivanti da ciascun controllo è stata – ed è tuttora - il chiaro obiettivo del riassetto che, quale peculiarità di questo Ente, si è intrecciato con i processi della fusione ancora in itinere*" e che "*per quanto l'organizzazione e la pratica operatività di quanto sopra necessiti di ulteriori interventi, soprattutto in termini di fabbisogno di risorse umane, lo sforzo profuso per correggere le criticità esistenti (corsi di formazione) e per migliorare la performance organizzativa è stato notevole ed ha fatto tesoro, come sempre, delle indicazioni fornite dalla Corte dei Conti*".

e) Con riferimento al quesito 1.7 (precedenti delibera della Corte dei conti senza esecuzione), l'Ente afferma che non vi sono pronunce della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti contenenti osservazioni sull'adeguatezza e sul funzionamento dei controlli interni a cui l'Ente non abbia ancora dato seguito con i necessari interventi correttivi". L'Ente ha risposto che "*come si è più volte rilevato nel riscontro ai punti precedenti, l'ente ha tenuto conto massimamente delle indicazioni operative riportate nella più volte citata deliberazione n. 80/2022; ragion per cui la risposta contenuta nel questionario è impropria e deve essere rettificata*".

2.1. Il numero ridotto di report previsti e prodotti.

In fase istruttoria, in merito a tale criticità, si è osservata l'esiguità dei report previsti e prodotti e, di conseguenza, sono stati richiesti chiarimenti (anch'essi sopra esposti).

In sostanza, l'Ente ha giustificato tale ridotta produzione di report, sulla scorta della necessità di formare il personale dedicato al controllo interno e sulla necessità di riuscire a coordinare i vari settori comunali, al fine di riuscire ad effettuare un monitoraggio integrato.

Orbene, è evidente che l'attività di controllo deve essere svolta seguendo una precisa scansione temporale e seguendo una procedura preventivamente definita. Ciò perché, qualsiasi attività di controllo è utile se consente di intervenire nella ricerca delle criticità e nel conseguente miglioramento della attività e dei risultati oggetto del controllo stesso. Per tali ragioni, un'attività di controllo eseguita senza che ci sia una attività di identificazione delle criticità ben precisa e formale, non consente di ottenere l'effetto naturale del controllo stesso.

Il mancato rispetto della procedura di controllo, prevista nel regolamento, consegna un risultato, dell'attività di controllo, fine a sé stesso, non riuscendo ad influire sul miglioramento e sul perfezionamento dei processi e delle azioni controllate.

A conferma di tale assunto, devono essere letti, in combinato disposto, le seguenti disposizioni:

- l'art. 147 *bis* del TUEL, prevede che: "*l'unità preposta al controllo strategico (…) elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi*";
- l'art. 10, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 150/2009 (c.d. decreto "Brunetta"), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente una "relazione sulla *performance*", che evidenzi i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- l'art. 14, comma 4, lettera c), del d.lgs. n. 150/2009 prevede che la relazione dovrà essere validata dal Nucleo di valutazione dell'ente e che tale validazione, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del decreto, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti premiali adottati dall'ente.

Dalle disposizioni, su richiamate, emerge come il processo di controllo gestionale e strategico sia prodromico all'attività di programmazione di gestione ed a quella di concessione ed elaborazione degli strumenti premiali, quest'ultimi necessari per implementare una maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'attività dell'ente.

Orbene, una carenza nella produzione di report e nella formale individuazione delle criticità riscontrate ha comportato una carenza informativa per gli organi di governo e di programmazione, con le conseguenze appena evidenziate, in termini di mancata/ritardata verifica dei risultati previsti, oltre che in termini di ritardata adozione delle misure di intervento, rispetto alle criticità riscontrate. La presente criticità, ove non risolta, riduce sensibilmente il valore dei controlli in questione, sino a renderli quasi inutili e senza un effettivo impatto sul buon andamento dell'Ente.

2.2. Osservazioni

In conclusione, sulla scorta di quanto emerso, anche dalle risposte fornite in fase istruttoria, può concludersi nel senso che l'Ente si è dotato di un sistema di controllo interno sufficientemente corretto ed in grado di monitorare l'andamento gestionale, strategico e finanziario, oltre che la legittimità e la regolarità delle attività amministrative poste in essere dall'Ente. Purtroppo, deve rilevarsi che, a causa delle difficoltà riscontrate nella formazione del personale dedicato e nella attuazione di quanto previsto nel nuovo regolamento integrato sui controlli, il principio della programmazione, alla base degli stessi, potrebbe risultare essere stato frustrato. Per tali motivi, l'implementazione di un sistema di controlli interni,

efficiente ed integrato, è ancora in fase di sviluppo e di miglioramento. L'Ente ha dato dimostrazione di essere consapevole dell'importanza dei controlli interni e della loro necessaria effettività ma dovrà, necessariamente, migliorare il ciclo delle attività propedeutiche al controllo, al fine di garantire la piena effettività dello stesso.

In definitiva, si rileva che l'Ente ha, recentemente, intrapreso fattive azioni di *enforcement* dell'attività di controllo interno, tali come la formazione del personale dedicato ai controlli e la creazione di una cabina di regia, individuata nella Conferenza dei Dirigenti, presieduta dal Segretario generale. Tuttavia, senza una maggior attività di monitoraggio, attraverso dei report formali e strutturati nel processo di controllo interno, tali innovazioni e miglioramenti rischiano di non essere effettive.

3. *Il controllo di regolarità amministrativa e contabile.*

La sezione sul controllo di regolarità amministrativa e contabile (controllo previsto dall'art. 147, comma 1, del TUEL), secondo la richiamata pronuncia della Sezione delle Autonomie (n. 2/SEZAUT/2024/INPR), è volta "*ad intercettare le eventuali problematiche presenti nell'esercizio del controllo di regolarità tecnica e contabile sugli atti aventi rilevanza finanziaria e/o patrimoniale, nel funzionamento dei processi a monte e a valle dei report adottati nell'esercizio e nell'adozione delle misure consequenziali facenti capo ai responsabili dei settori in cui l'amministrazione locale risulta articolata*".

Questo tipo di controllo, quindi, consiste in un'attività necessaria a garantire che l'azione amministrativa sia stata attuata, dall'Ente, in ossequio alle disposizioni, amministrative e contabili, che la regolano. Pertanto, tale accertamento di legittimità, correttezza e regolarità è pregiudiziale ad ogni successivo controllo, in quanto assicura che i dati, sui quali si effettueranno gli altri tipi di controllo, siano affidabili e legittimi.

Si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito alle singole tipologie di controllo interno oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

Con riferimento al quesito 2.3 del questionario (tipo di tecnica di campionamento), è stato richiesto all'Ente, in fase istruttoria, di riferire in merito alla scelta della tecnica di determinazione del campione, individuata in quella della ''estrazione casuale semplice''.

L'Ente ha motivato tale scelta, contenuta all'art. 51 del regolamento sui controlli interni (deliberazione del Consiglio comunale n. 33 dell'8 maggio 2023), sulla scorta del fatto che "*il controllo è stato effettuato sui provvedimenti più ricorrenti dei vari settori, quali le Determinazioni*

dei Dirigenti, gli atti di Liquidazione e le Ordinanze", che "*la scelta degli atti amministrativi da sottoporre a controllo successivo è avvenuta secondo una selezione casuale, di tipo informatico, effettuata con tecniche di campionamento orientate dal dato statistico afferente all'esistenza di reiterate criticità*" e che "*per ciascun controllo effettuato è stata compilata una scheda con l'indicazione delle eventuali irregolarità rilevate*".

Si dà atto che "*si è proceduto, quindi, all'estrazione degli atti nella seguente misura:*

a) 30%, per le determinazioni;

b) 20% per gli atti di liquidazione, da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva,

per come stabilito dagli art. 50-51-52-53, del vigente Regolamento del sistema integrato dei controlli interni".

Nello specifico, pertanto, "*è stato così generato il piano di Auditing "1° gennaio – 31 dicembre 2023" che ha individuato nel totale delle 2 (due) estrazioni semestrali*

- n. 796 determinazioni (su 2643 divenute esecutive);

- n. 619 atti di liquidazione (su 3100 divenute esecutive)".

Se ne ricava un tasso di campionamento pari al 30% delle determinazioni dirigenziali e del 20% degli atti di liquidazione.

L'Ente ha allegato, in sede istruttoria, la determinazione del Segretario generale, n. 465 del 6 marzo 2024 (piano di Auditing "1° gennaio – 31 dicembre 2023"), dal quale emerge che non sono state riscontrate criticità negli atti controllati a campione.

In sede di istruttoria, in relazione alle attestazioni (punto 2.9) concernenti i pagamenti effettuati dopo la scadenza dei termini previsti e le relative modalità (art. 4 del d.lgs. n. 231/2002, secondo le modalità di cui all'art. 41 del d.l. n. 66/2014, conv. dalla l. n. 89/2014), è stato chiesto di relazionare sulla mancata indicazione di direttive ai responsabili dei servizi e di fornire i dati e la documentazione completa, oltre che di trasmettere l'attestazione sui tempi dei pagamenti da parte del Responsabile dei servizi finanziari

L'Ente ha risposto che "*in merito all'indicatore sulla tempestività dei pagamenti annuale del 2023 (D.P.C.M. del 22-09-2014) si trasmette attestazione del Dirigente Finanziario con la quale viene rilevato che sulla PCC (area RGS) lo Stock del Debito riferito all'anno 2023 (calcolato dalla P.C.C.) è di € 33.774.575,09 con un indicatore della tempestività dei pagamenti di 98,91 gg. (fonte RGS), mentre dai dati forniti dal programma di contabilità finanziaria (Halley) risulta un Indicatore Tempestività dei pagamenti annuale 2023 di 77,17 giorni e un importo Annuale pagamenti posteriori alla scadenza: Euro 34.584.723,48*". Deve rilevarsi che l'Ente non ha fornito indicazioni circa le direttive impartite ai responsabili dei servizi competenti.

Ancora, in fase istruttoria è stato richiesto, relativamente al punto 12 (vigilanza agenti contabili), di specificare le modalità di vigilanza sugli agenti contabili (interni e/o esterni all'Ente) e sui funzionari delegati. L'Ente ha risposto, anche allegando documentazione a supporto (cfr. attestazione del dirigente del settore "bilancio e servizi finanziari" del **3 aprile 2025**), che "*nei confronti degli agenti contabili esterni è stata effettuata dal settore "Tributi" una costante verifica sullo stato di attuazione della riscossione da parte dei Concessionari, Soget e Municipia, sia attraverso la convocazione dei referenti con cadenza mensile, sia attraverso la richiesta di attestazione e di rendicontazione dello stato della riscossione su tutti i carichi attivi*", che "*a tal fine si allega una delle certificazioni rilasciate da Soget a riprova dell'attività di controllo svolto*" e che "*il sistema dei controlli interni relativi all'anno 2023, reso ai sensi degli artt. 148 e 156 del TUEL sull'agente contabile/economo comunale, è stato effettuato tramite Determina del Dirigente del Settore "Bilancio e servizi finanziari" n. 72 del 16.01.2024, avente ad oggetto "Conto della gestione Economo comunale esercizio 2023. Approvazione MOD. 23""*.

3.1. Osservazioni

Nel prendere atto di quanto sopra, si invita l'ente, anche tenendo conto delle difficoltà legate alla formazione, in itinere, delle risorse umane dedicate, ad aumentare l'attività di controllo, cercando di sfruttare al massimo le risorse e le tecniche a disposizione. L'Ente dovrebbe cercare di aumentare il tasso di campionamento, il quale, come indicato, è pari a circa il 20% degli atti di liquidazione. In tal modo la percentuale di campionamento raggiungerebbe quella delle determine, attestandosi a circa 1/3 degli atti emanati. L'Ente **non ha motivato** in ordine alla scelta della tecnica di "campionamento semplice", non fornendo rassicurazione sul fatto che siano state individuate le aree di attività dell'Ente più soggette al rischio di irregolarità, al fine di implementare un maggiore controllo, partendo proprio da quest'ultime. Le tecniche di *auditing* più conferenti potrebbero essere quelle relative all'analisi dei "settori critici". Tra quest'ultime si ricordano l'analisi per "indicatori chiave di rischio" e il "*risk assesment*". I settori critici andrebbero individuati utilizzando criteri che individuano settori con "alto impatto sull'immagine" dell'ente, che "espongono a rischi normativi e legali" o settori dove avviene la "gestione di risorse critiche".

L'Ente, infine, **non ha risposto** sulla mancata indicazione di direttive ai responsabili dei servizi competenti, in relazione al superamento dei termini di pagamento.

4. Il controllo di gestione.

L'art. 196 del TUEL, al comma 2, stabilisce la sostanza del controllo di gestione, definendolo come "*la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmanti e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi*". Ancora più precisamente ne chiarisce la portata la deliberazione n.1/SEZAUT/2025/FRG ove si legge, a proposito del controllo di gestione, che "*nelle Pubbliche Amministrazioni, dove non si perseguono obiettivi di lucro, le decisioni del management non possono essere guidate dal parametro della redditività, quindi il controllo di gestione mira a minimizzare i costi e a garantire l'efficienza, misurando il valore attraverso la qualità dei servizi offerti ai cittadini*" e che "*per l'ente locale il confronto tra entrate e spese non ha significato se non si sostituisce il concetto di costo con quello di costo-opportunità, il concetto di ricavo con quello di beneficio sociale ed il concetto di profitto con quello di beneficio sociale netto*", precisando, infine, che "*tenendo conto di ciò, il controllo di gestione mira a perseguire parametri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa*".

La sezione del questionario sul controllo di gestione, invece, secondo la richiamata pronuncia della Sezione delle Autonomie (n. 2/SEZAUT/2024/INPR), contiene "*domande correlate a profili di carattere eminentemente organizzativo e di contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi dell'azione amministrativa*".

È necessario, altresì, esplicitare l'articolazione del processo, attraverso il quale si dipana il controllo di gestione. Esso si compone di tre fasi: a) ricognizione del piano degli obiettivi (PEG); b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; c) valutazione degli scostamenti tra i dati oggetto di analisi, in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'attività amministrativa.

Il controllo di gestione, pertanto, costituisce lo strumento necessario, per la pubblica amministrazione, al fine di comprendere se la propria attività e, quindi, il proprio potere sia esercitato in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, previsto all'art. 97 della Costituzione.

L'attività amministrativa, infatti, non può essere osservata secondo un'ottica di tipo aziendalistico e, quindi, valutarne la bontà attraverso una logica di profitto. Tra l'altro, deve anche verificarsi il raggiungimento o meno dell'interesse pubblico, sotteso ad ogni norma

attributiva del potere. Per tali ragioni, al fine di comprendere se l'azione amministrativa intrapresa possa essere considerata come "buona", in senso costituzionale, si procedere ad una verifica del suo grado di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le modalità del controllo di gestione.

Tale verifica deve essere effettuata con riguardo alla gestione dell'Ente nel suo complesso e nelle sue articolazioni gestionali (quali centri di costo, centri di servizi, centri di attività, ecc.), tenendo conto, anche del livello di *performance* raggiunto.

L'organo preposto al controllo di gestione deve essere in grado di fornire all'organo politico elementi e valutazioni idonee a modularne i compiti d'indirizzo.

Sempre la Sezione delle autonomie, con la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR sulle linee guida per il referto annuale del Sindaco, afferma che:

- "*nel sistema degli enti locali, l'aspetto qualificante del controllo di gestione è quello di monitorare gli obiettivi di cui alla Relazione Previsionale e Programmatica (o del Documento Unico di Programmazione) e gli obiettivi gestionali di cui al PEG, al fine di esprimere valutazioni sull'efficacia (grado di raggiungimento dell'obiettivo programmato), sull'efficienza (assorbimento di risorse per il raggiungimento dell'obiettivo) e, quindi, in termini complessivi, sulla economicità della gestione*";
- un sistema efficace di controllo di gestione non può prescindere da strumenti tecnico-contabili quali:
 1. il budget, che per gli enti locali può essere rappresentato dal PEG;
 2. la contabilità analitica, fondata su un'adeguata e sistematica contabilità generale economico - patrimoniale;
 3. l'analisi di bilancio, con gli specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicità;
 4. il benchmarking;
 5. il sistema di reporting.

Inoltre, la medesima pronuncia, afferma che *il report periodico del controllo di gestione deve contenere almeno i seguenti elementi:*

- *gli obiettivi, quali sintesi dell'efficacia ed efficienza che si intendono conseguire per ciascun servizio, centro di costo o attività;*
- *i centri di costo, quale "ambito contabile - organizzativo" da cui derivare informazioni significative in termini di attività svolta (e relativi indicatori), obiettivi da raggiungere e indicatori di efficacia, efficienza ed economicità*".

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo di gestione, svolta dall'Ente, la quale è oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

Al punto 3.1 del questionario (produzione referto controllo di gestione), l'Ente ha dichiarato, in merito al referto sul controllo di gestione, "*non predisposto causa assenza di apposita struttura nell'organigramma*". A specifica richiesta istruttoria, sempre l'Ente ha risposto che "*il servizio Controllo di gestione ha fatto capo allo stesso Dirigente finanziario, coadiuvato dalle unità di personale preposte nei vari uffici e servizi di cui consta il Settore*" e che "*non è stato trasmesso il Referto di cui all'art. 198 bis alla Corte dei Conti, per cui si provvederà all'inoltro a stretto giro*".

Al punto 3.4 del questionario (aggiornamento *report* periodici), l'Ente ha dato atto che i report periodici **non sono** tempestivi e aggiornati nel fornire le informazioni utili alle decisioni da prendere e che il controllo di gestione **non è in grado** di influenzare l'attività in corso di svolgimento. Sul punto l'Ente ha risposto, in sede istruttoria, che:

- "*i reports periodici sono stati elaborati dal Dirigente e resi edotti in sede di Conferenza dei Dirigenti*";
- "*l'adozione di un PEG provvisorio, con deliberazione della Giunta comunale n. 130 del 21.03.2023, esecutiva ai sensi di legge, ha fatto sì che i monitoraggi potessero essere attivati nonostante il ritardo della programmazione*";
- l'esigenza della formazione del personale è stata sopperita dalla cabina di regia del Dirigente finanziario, il quale, "*in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di Previsione*" ha ponderato "*le stime del fabbisogno finanziario di ciascun Settore, dando corso, nel mese di agosto 2023, ad una variazione di bilancio adottata dalla Giunta in via d'urgenza (atto n. 297 in data 08.08.2023) e ratificata dall'organo consiliare in data 06 novembre s.a. giusta deliberazione n. 79; nonché ad una seconda variazione di bilancio adottata dalla Giunta in via d'urgenza (atto n. 459 in data 30.11.2023) e ratificata dall'organo consiliare in data 29 dicembre s.a. giusta deliberazione n. 87*".

4.1. Osservazioni

Nel prendere atto di quanto sopra, si invita l'ente, anche tenendo conto delle difficoltà legate alla formazione del personale ed all'adeguamento al regolamento sui controlli, ad effettuare una adeguata attività di rendicontazione e di programmazione. Come indicato dalla delibera della Sezione delle Autonomie (18/SEZAUT/2014/INPR) "*la giurisprudenza costituzionale ha ripetutamente affermato la necessità della salvaguardia del principio del coordinamento della finanza*

pubblica, che può trovare concreta declinazione solo in presenza dell'appropriato e tempestivo impiego degli strumenti di previsione e rendicontazione, in un quadro di consolidamento dei conti delle amministrazioni pubbliche, che osservino i vincoli temporali connessi con la relativa approvazione da parte degli organi competenti". Risulta, pertanto, necessario che l'Ente dia attuazione a quanto previsto dal regolamento sui controlli interni e che effettui il controllo di gestione, seguendo la procedura regolamentare. L'attività di controllo effettuata, tramite la "cabina di regia" del responsabile finanziario non può essere ritenuta sufficiente, né garantire il necessario supporto per l'attività di programmazione sulla base di dati consuntivi certi, gli unici che consentono di influenzare l'attività amministrativa, in un'ottica di buono andamento e sana gestione.

5. Il controllo strategico.

L'art. 147-*ter* del TUEL, introdotto dal d.l. n. 174/2012 e convertito dalla legge n. 213/2012, in relazione al controllo strategico ha stabilito che l'Ente "*definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici*". Inoltre, sempre il medesimo articolo del TUEL stabilisce che "*l'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi*".

Il controllo strategico, pertanto, è teso a "*verificare la conformità tra gli obiettivi strategici ed operativi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché la corrispondenza tra gestione delle risorse umane, allocazione di quelle finanziarie e amministrazione di quelle materiali*" (cfr. delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

I documenti di riferimento in materia di pianificazione strategica, a tal proposito, sono rappresentati dalle Linee programmatiche (art. 46, c.3 TUEL), dalla Sezione Strategica (Se.S.) del Documento unico di programmazione (art. 170 TUEL), dal bilancio di previsione che abbraccia l'arco temporale di un triennio (art. 162 e ss TUEL), dal Piano della performance (art. 10, d.lgs. n. 150/2009), nonché dalla Relazione di inizio mandato (art. 4-bis, d.lgs. n. 149/2011).

Gli obiettivi indicati in sede di pianificazione sono dotati di un'efficacia precettiva: l'art. 170, c. 7, TUEL ed i principi contabili, difatti, prevedono che il regolamento di contabilità disciplini i casi di inammissibilità ed improcedibilità delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni ed i contenuti programmatici del DUP.

Si sottolinea l'importanza del controllo strategico (e la gravità della sua assenza), che così come chiarito dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 13/SEZAUT/2018/FRG "*è diretto a valutare la programmazione alla luce dei risultati effettivamente ottenuti. L'eventuale scostamento tra gli esiti raggiunti e quelli previsti ha evidenti riflessi sulla politica dell'Ente locale che, in tal caso, modifica la programmazione strategica. La valutazione di congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati ottenuti, si estende all'entità delle risorse a disposizione, ai tempi fissati per la realizzazione e alle procedure attivate in corso d'opera, senza dimenticare il ruolo attribuibile alle performances degli amministratori, alla valutazione delle scelte dei dirigenti e al grado di soddisfazione degli utenti*".

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo strategico, svolta dall'Ente, la quale è oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

L'Ente prima di rispondere alle richieste istruttorie ha precisato che tutta l'attività del controllo strategico e di quello gestionale hanno risentito dell'operazione di fusione tra i comuni di Corigliano Calabro e di Rossano, sancita nella Legge Regionale (Calabria) n. 2 del 2 febbraio 2018. Il 2024 è stato l'anno di chiusura del primo mandato della Città di Corigliano-Rossano, in quanto "*le consultazioni amministrative si sono concluse con le operazioni di ballottaggio in data 6 e 7 giugno 2024 (…) la proclamazione del Sindaco e dei consiglieri è avvenuta in data 20 giugno 2024, mentre la prima seduta del Consiglio comunale, implicante il giudizio di convalida degli eletti, si è svolta in data 07.07.2024*". L'Ente, quindi, precisa che "*se è vero che il DUP ed il Bilancio sono stati approvati in extremis dal Consiglio uscente, così come il Rendiconto dell'esercizio 2023, è altrettanto vero che sul piano strategico, per scelta dello stesso Consiglio Comunale, la sezione strategica del DUP ha avuto una connotazione di* ***mero rendiconto*** (grassetto e sottolineato n.d.r.) *dell'attività svolta e lo stesso PIAO ha esplicitamente demandato alle Linee di mandato della nuova consiliatura la compiuta delineazione dei nuovi obiettivi di Mandato all'esito delle consultazioni amministrative*". Per tali ragioni, quindi, l'Ente giustifica la carenza del controllo strategico e di quello gestionale con la constatazione che "*la seduta consiliare nella quale sono state illustrate ed approvate le linee programmatiche di mandato porta la data dell'ottobre 2024, a soli due mesi dalla chiusura dell'esercizio*" e che "*è evidente come il controllo strategico e lo*

stesso controllo di gestione abbiano operativamente risentito di questa sequenza di passaggi consiliari, mirati a dare un assetto preciso alla nuova programmazione dell'ente".

Al punto 4.1 (approvazione del PEG) del questionario, l'Ente ha dato atto della **mancata approvazione del PEG**, in quanto era ancora "*ancora al vaglio della Giunta Comunale l'integrazione del PIAO - approvato a Maggio 2024 – con l'assegnazione, tra l'altro, del PEG 2024, detto rinvio è stato dovuto allo svolgimento delle Elezioni amministrative di Giugno 2024*".

In sede istruttoria, l'Ente ha precisato che il Comune "*ha operato sulla scorta di un PEG provvisorio quasi per l'intero esercizio, dal momento che formalmente il Piano Esecutivo di Gestione è stato allegato al PIAO solo nel mese di novembre 2024, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 25.11.2024*" e che "*l'anomalia (…) è da ricondurre alla circostanza che la Giunta uscente abbia improntato i documenti strategici in termini di rendiconto dell'attività esercitata nel quinquennio rispetto ai risultati attesi, anche in considerazione della decadenza dei Dirigenti incaricati a contratto ex art. 110, comma 1, TUEL e dell'oggettiva incertezza circa la continuità gestionale a seguito delle consultazioni amministrative*".

Al punto 4.2 (integrazione controllo strategico e di gestione) del questionario, l'Ente ha dichiarato che "*il controllo strategico non è operativamente integrato con il controllo di gestione*".

In fase istruttoria, l'Ente ha ribadito che tale circostanza è, ancora una volta, frutto del fatto che "*il controllo strategico ed il controllo di gestione sono stati funzionali alla predisposizione – **si ripete in termini prevalentemente di rendiconto*** (grassetto e sottolineato n.d.r.) *– dei documenti strategici dell'ente (DUP e PIAO) e della Relazione di Fine Mandato*". Inoltre, viene specificato che "*il recepimento delle Linee Programmatiche di Mandato, la cui approvazione consiliare porta la data del 02.10.2024 (deliberazione C.C. n. 15), ha rallentato notevolmente i processi di interazione tra i due controlli interni, differendo, di fatto, al vigente esercizio – il 2025 – il pieno esercizio della relativa operatività*".

L'Ente, inoltre, a specifica richiesta circa le modalità "concrete" di attuazione del controllo strategico, ha dichiarato che "*il controllo strategico ha un respiro quinquennale, per cui, a chiusura di mandato, i Dirigenti dei 15 Settori funzionali dell'ente hanno contribuito a redigere, **in termini di rendiconto*** (grassetto e sottolineato n.d.r.), *la sezione strategica del DUP. Lo scampolo, residuale, di esercizio 2024, successivo all'approvazione delle Linee di Mandato, ha determinato un sostanziale ripristino del ciclo della programmazione*".

Al punto 4.5 (indicatori elaborati) del questionario, l'Ente ha indicato una percentuale media (semplice) di obiettivi strategici raggiunti nell'anno pari a zero, in quanto "*i Dirigenti non hanno provveduto alla rendicontazione degli obiettivi anno 2023*". In sede istruttoria, l'Ente ha

ribadito che "*il controllo strategico operato in sede di Conferenza dei Dirigenti, nonché in diversi incontri informali intervenuti tra gli stessi Dirigenti e le rispettive PP.OO. prima delle consultazioni amministrative, ci si è concentrati sulla complessiva rendicontazione degli obiettivi strategici di Mandato al fine di predisporre i Documenti, sia contabili che di pianificazione, conclusivi riguardo al ciclo quinquennale della Programmazione*".

Al punto 4.8 (parametri attuazione programmi) del questionario, l'Ente ha dichiarato che l'organo d'indirizzo politico ha verificato lo stato d'attuazione dei programmi e, in sede istruttoria, si è chiesto di relazionare in merito alla procedura utilizzata per tale verifica, in assenza dell'approvazione del PEG e del suo monitoraggio. L'Ente spiega, in fase istruttoria, che "*la gestione delle prime mensilità del 2024 è avvenuta in regime di PEG provvisorio; tuttavia lo stato di attuazione dei programmi – per lo meno nell'intenzione condivisa dai Dirigenti – ha riguardato l'intero ciclo del quinquennio ed ha dato corpo al contenuto strategico del Documento contabile licenziato dalla Giunta, prima, e dal Consiglio, dopo, qualche giorno prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali, poi protrattesi fino al ballottaggio*".

Al punto 4.10 (adozione PIAO) del questionario, risulta che l'Ente ha adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), disciplinato dall'art. 6 del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito nella legge 6 agosto 2021, n. 11), ma non ha verificato la coerenza degli obiettivi programmatici con i contenuti dei documenti di programmazione finanziaria già adottati e non ha programmato specifici percorsi formativi e di qualificazione, per il personale preposto alla redazione del PIAO. L'Ente, in sede istruttoria, ha risposto che "*fin dal primo momento la Pianificazione integrata dell'attività e dell'organizzazione è stata intesa dalla Giunta comunale e dai Dirigenti in termini tutt'altro che meramente adempimentali, realizzando specifici incontri di formazione sul ciclo della programmazione e sulla coerenza delle varie pianificazioni dell'Ente; anche perché il PIAO è stato fin dal principio della sua entrata a regime concepito come l'atto privilegiato al quale conformare siffatto ciclo*". Inoltre, l'Ente fatto presente che "*una recente Conferenza dei Dirigenti, svolta in data 18 marzo u.s. (…) ha avuto come oggetto specifico proprio la calibratura del ciclo della programmazione nella piena consapevolezza che esso si snoda attraverso meccanismi caratterizzati da interazioni e reciproci riporti*" e che "*i Documenti strategici e la Pianificazione integrata debbano cadenzare il ciclo della programmazione determinando l'efficacia del sistema integrato dei controlli interni e l'efficienza gestionale dei vari settori*". In definitiva, l'Ente ha fatto presente che esiste una struttura deputata al controllo strategico ed alla predisposizione dei documenti necessari ma **non ha fornito** informazioni sull'attività di monitoraggio degli obiettivi programmatici.

Inoltre, in fase istruttoria si è chiesto all'Ente di motivare la mancata previsione, nella sezione "Valore pubblico" del PIAO, di indicatori di *outcome*/impatto riferibili alle misure di: a) Benessere Equo e Sostenibile promosse dall'Agenda ONU 2030 e b) Promozione e sostegno alle politiche per la parità di genere. L'Ente, nella risposta, ha precisato che "*nel fare ammenda di tali mancanze, afferenti agli indicatori riferibili alle misure sopra segnalate, ci si ripromette di riportarli nel redigendo PIAO 2025/2027, di prossima approvazione*".

5.1. Osservazioni

Nel prendere atto di quanto sopra, si invita l'ente ad implementare l'attività di controllo strategico, in quanto, come previsto dalla normativa, l'effettività di tale tipologia di controllo è garantita nella misura in cui la stessa avvenga in tempo utile a supportare le scelte gestionali degli organi di governo.

Infine, si evidenza come, al di là della predisposizione del PIAO, l'Ente non abbia proceduto ad un "reale" monitoraggio delle attività in esso previste ed abbia, in definitiva, intestato tale attività di verifica ad un coordinamento dirigenziale (la "Conferenza dei dirigenti"), a cui è stato preposto il Segretario generale. Tale modalità non può essere ritenuta regolare, pertanto s'invita l'Ente a procedere, in futuro, ad un monitoraggio che rispetti le disposizioni normative e le modalità tecniche adeguate a tale attività di controllo.

6. Il controllo sugli equilibri finanziari.

L'art. 147-*quinquies* del TUEL, che s'intende integralmente richiamato, prevede che il controllo sugli equilibri finanziari è supervisionato dal responsabile del servizio finanziario con la vigilanza dell'organo di revisione e con il coinvolgimento degli organi di governo e del segretario generale. È evidente, quindi, che tale controllo impegna e responsabilizza gli organi più importanti dell'ente e, nel contempo, ricerca una validazione della gestione finanziaria sia da parte degli organi di gestione che di quelli di indirizzo politico. Si tratta, quindi, di un controllo estremamente importante, anche perché si intreccia con quello previsto all'art. 148 *bis*, che viene effettuato dalla Corte dei conti. Tale controllo, infatti, si inserisce nell'ambito del rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali esercitato ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005 ed impone il monitoraggio costante degli stessi non solo con riguardo all'Ente, ma anche con riferimento al "Gruppo Ente Locale", tenuto conto della influenza dell'andamento economico-finanziario dei vari organismi partecipati (cfr. delibera n. 28/SEZAUT/2014/INPR).

Per effettuare tale controllo, sia in termini di competenza che di cassa, devono essere coinvolti i responsabili che "*esercitano poteri di carattere gestionale in termini di reperimento di risorse finanziarie e di relativo impiego delle stesse (dirigenti di tutti i settori, tutti i responsabili dei servizi comunque individuati*" (cfr. Sezione Autonomie cit.), coordinati e vigilati dal responsabile del servizio economico-finanziario. Quest'ultimo deve assicurare che la gestione concreta dell'ente avvenga in equilibrio tra risorse disponibili e scelte di spesa e con processi decisionali e gestionali orientati ad una revisione ragionata della spesa.

Inoltre, le modalità e l'assetto organizzativo relativi al controllo degli equilibri devono trovare esauriente disciplina nel regolamento di contabilità dell'ente, con l'obiettivo di coordinare i ruoli specifici dei molteplici attori del controllo su citati e garantire la piena conoscenza delle vicende, interne ed esterne, che possono influire sugli andamenti economico-finanziari.

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo sugli equilibri finanziari, svolta dall'Ente, la quale è oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

Dalla lettura di quanto dichiarato nel questionario non si evincono criticità relative al controllo in osservazione.

L'Ente, inoltre, in sede istruttoria ha indicato alcune attività relative a tale tipologia di controllo. Nello specifico, tra l'altro, l'Ente ha dichiarato:

- che in relazione agli "*equilibri di Bilancio il Dirigente Finanziario e il Settore Bilancio dell'Ente hanno quotidianamente monitorato la situazione finanziaria dell'Ente, anche attraverso il monitoraggio della situazione di cassa e del mantenimento degli equilibri, apportando, ove necessario, le opportune variazioni, anche in esercizio provvisorio*";
- che sono state proposte e approvate "*variazione al Bilancio Provvisorio per istituzione capitoli opere finanziate dal PNRR (Delib. Giunta 178 del 26/04/2023) e la variazione al Bilancio Provvisorio per l'adeguamento dello stanziamento del FGDC*";
- che "*è stata inoltre costantemente monitorata e verificata la congruità del Fondo Crediti di dubbia e difficile esazione e degli altri fondi, come da attestazione prodotta dal dirigente finanziario*", allegata alla risposta istruttoria, con "*deliberazione di Giunta Comunale n. 459 del 30/11/2023*".

6.1. Osservazioni

Nel prendere atto di quanto esposto e dichiarato, in sede istruttoria dall'Ente e dalla mancanza di criticità emerse dalla lettura del questionario, non emergono rilievi in merito al controllo in esame. Si invita, comunque, l'Ente a mantenere, in relazione al controllo sugli equilibri finanziari, una forte attenzione sui risultati che emergono dal controllo ed una costanza nell'esecuzione dello stesso.

7. Il controllo sugli organismi partecipati.

L'art. 147-quater TUEL, in riferimento al tipo di controllo in questione, ai commi 1 e 2, dispone che "*l'Ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso Ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'Ente locale, che ne sono responsabili. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'Amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica*".

Al comma 3, inoltre, stabilisce che "*sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente*".

Il controllo in questione, quindi, è teso a valutare se e come gli obiettivi assegnati agli organismi partecipati, da parte dell'ente, abbiano raggiunto un livello congruo in termini di bilancio, di efficacia, efficienza ed economicità del servizio affidato e/o gestito.

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG, in relazione al presente controllo afferma che: "*il monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, deve anche identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari che potrebbero riflettersi sul bilancio del soggetto partecipante, in particolare attraverso gli accantonamenti predisposti con il "Fondo perdite società partecipate". In tale fondo, infatti, qualora le società partecipate chiudano il proprio bilancio in perdita, confluiscono gli importi pari al risultato negativo non immediatamente ripianato dall'ente partecipante, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Va, peraltro, ricordato che in caso di perdite reiterate per tre esercizi consecutivi scatta il divieto di "soccorso finanziario" – già previsto dall'art. 6, co. 19, d.l. n. 78/2010 e reiterato dall'art. 14, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 – che impedisce alle amministrazioni*

pubbliche di erogare somme e di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, salvo il caso della riduzione del capitale sociale oltre il limite legale".

Pertanto, il controllo sugli organismi partecipati è importante, non solo per dare attendibilità al bilancio consolidato, in un'ottica di finanza allargata, ma è necessario al fine di poter garantire all'ente partecipante una corretta gestione dell'organismo partecipato, mediante delle direttive di aggiustamento, in caso di criticità emerse durante il controllo.

Da tali riflessioni emerge quanto sia fondamentale un monitoraggio dei contratti di servizio, della qualità dei servizi e del rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Per tali motivi, la sezione del questionario dedicata a tale controllo, "*contiene domande dirette a verificare il grado di operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli indicatori applicati; contiene inoltre informazioni circa la costituzione di nuove società o l'acquisizione di partecipazioni dirette o indirette nell'anno*" (cfr. delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo sugli organismi partecipati, svolta dall'Ente, la quale è oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

Dalla lettura di quanto dichiarato dall'Ente ai punti 6.13, 6.14 e 6.15 (report su partecipate, monitoraggio contratto di servizi e adozione Carta dei servizi) del questionario, emerge che non sono previsti report informativi periodici da parte degli organismi partecipati, rispetti ai profili organizzativi e gestionali, che non è stato effettuato il monitoraggio sugli adempimenti relativi ai contratti di servizio o ad altre forme di regolazione degli affidamenti e che gli organismi partecipati che gestiscono pubblici servizi non hanno pubblicato la Carta dei servizi prevista dall'art. 32 del d.lgs. n. 33/2013 e, quindi, nessuno degli indicatori proposti è stato elaborato ed applicato nell'anno.

Inoltre, si è contestato che, dalla analisi della relazione sulla gestione del bilancio consolidato 2023, è emerso che la società MERIS Sc. a r.l., partecipata al 100% dall'Ente, è inserita nel G.A.P. e, quindi, avrebbe dovuto essere oggetto di una serie di attività, tra cui quelle di cui ai punti 3, 10, 11, 12 e 14 (indicazione indirizzi strategici e controlli specifici su partecipate).

In fase istruttoria, l'Ente ha effettuato un lungo *excursus* sull'evoluzione della società MERIS S.c. a r.l. la cui partecipazione è stata mantenuta anche dopo la "revisione straordinaria" ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 175/2016. Nel 2012 la MERIS veniva messa in liquidazione,

predisponendo un piano di risanamento in 10 anni. Nel 2023, grazie all'intercettazione di fondi regionali (PO FEAMP 2014-2020) c'è stato un rilancio della società e con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 25.03.2024, prendendo atto del risanamento, "*si dava corso al procedimento di ritorno in bonis della società consortile attraverso la ricapitalizzazione del capitale sociale*" e "*per tale ragione ed in conseguenza di siffatto provvedimento, lo stesso organo consiliare procedeva, giusta deliberazione n. 32 del 30.12.2024, del pari esecutiva ai sensi di legge, alla formale ricognizione annuale delle società partecipate al 31.12.2023 ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. 175/2016*".

Orbene, sulla scorta di quanto affermato dall'Ente in sede istruttoria e considerato che lo stato di liquidazione della società non esclude il controllo della stessa, si prende atto della **carenza di motivazioni** che giustifichino la "non ricorrenza della fattispecie" come risposta al questionario.

L'Ente ha, comunque, dichiarato che "*i controlli dell'ente sugli aspetti gestionali della società è costantemente avvenuto in sede di assemblea ordinaria dei soci – il comune di Corigliano-Rossano è socio unico – in ossequio alle disposizioni dello statuto societario e del Regolamento interno per il funzionamento del Mercato Ittico, costituente, di fatto, la Carta dei Servizi dello stesso*". Inoltre, ha dichiarato che "*in quella sede, alla presenza del Dirigente Finanziario, è avvenuto sia il controllo proprietario – teso a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale, organizzativa della medesima, nonché il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica – sia il controllo manageriale – volto a monitorare lo svolgimento dei contratti di servizio e la qualità del servizio stesso*" e che "*sono state poste in essere le concrete modalità di esercizio dei controlli de quibus e l'attivazione di un sistema di monitoraggio funzionale all'individuazione delle opportune misure correttive anche con riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente*". Infine, l'Ente ha comunicato che "*è di prossima costituzione il Comitato per la governance della società partecipata ai sensi dell'art. 34 del Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni*", il quale "*sarà deputato ad individuare, con la partecipazione degli organi gestionali della società, gli indirizzi e gli obiettivi strategici da raggiungere ai fini della successiva approvazione degli stessi da parte del Consiglio Comunale ex art. 170, comma 6, del D. Lgs. 267/2000*" e che tale "*Comitato svolge funzioni di supervisione sulla programmazione economico-finanziaria della società consortile partecipata dall'ente in funzione del coordinamento con la programmazione dell'ente nonché di verifica sullo stato di attuazione delle risultanze degli indirizzi ed obiettivi strategici e gestionali individuati dall'amministrazione comunale*".

Pertanto, l'Ente ha previsto la costituzione, ai sensi del regolamento sui controlli, di un organo deputato al controllo della società partecipata, il quale sarà, altresì, deputato alla produzione di report periodici, i quali, però, in considerazione dello stato di liquidazione e di crisi finanziaria della MERIS **sono stati assenti** nell'ultimo periodo.

Infine, in relazione alla pubblicazione della Carte dei servizi, l'Ente ha specificato che "*la Carta dei Servizi, allegata al Regolamento interno del Mercato Ittico, sta per essere trasmessa all'ente per la sua approvazione da parte dell'organo consiliare, come comunicato dall'organismo di Liquidazione per le vie brevi*".

7.1. Osservazioni

Nel prendere atto di quanto esposto e dichiarato, in sede istruttoria e dalla **mancanza di risposta** alle criticità emerse dalla lettura del questionario, si invita l'Ente a prevedere e/o rafforzare la produzione di report informativi periodici da parte degli organismi partecipati inerenti ai profili organizzativi e gestionali. La situazione di crisi finanziaria e lo stato di liquidazione non devono essere considerati come un'esimente dal porre in essere l'attività di controllo sulle società partecipate. In ogni caso, si tiene, positivamente, in considerazione la formazione di un organo interno deputato al controllo della società partecipata. La Sezione ribadisce l'importanza e la centralità del monitoraggio periodico sull'andamento delle società partecipate, al fine di identificare, in tempo utile, gli eventuali interventi correttivi per ridurre squilibri economico finanziari che potrebbero riflettersi sul bilancio del soggetto partecipante, in particolare attraverso gli accantonamenti predisposti con il "Fondo perdite società partecipate".

In considerazione, della circostanza che i controlli sugli organismi partecipati, allo stato, paiono, per alcuni versi, non sufficientemente organizzati ed eseguiti, l'Ente dovrà implementare il sistema di controlli, di cui ha fatto menzione nella risposta istruttoria, al fine di incontrare le finalità della normativa di riferimento.

8. Il controllo sulla qualità dei servizi.

Ai sensi dell'art 147, comma 2, lett. e) del TUEL, "*l'ente deve garantire il controllo della qualità dei servizi erogati sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie finalizzate a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente*".

La deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 1/SEZAUT/2025/FRG, in relazione al presente controllo afferma che: "*esso valuta sia l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, sia l'efficacia dei servizi offerti ai cittadini, riflettendo il rapporto tra cittadini e*

istituzioni" e che "*questo controllo non si limita alla valutazione dell'output, ma considera anche il rispetto delle funzioni di integrità e trasparenza dell'amministrazione. Inoltre, gli utenti e i cittadini sono chiamati a svolgere un ruolo attivo nella valutazione dei servizi, insieme alla pubblica amministrazione e agli eventuali gestori*". Inoltre, la citata deliberazione prevede che "*è necessario che vengano inserite nei regolamenti specifiche previsioni e finalità per svolgere questo controllo*", così come "da ultimo, "*l'art. 24 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, in materia di contratti di affidamento dei servizi pubblici, ha stabilito che tali accordi devono contenere previsioni dirette, tra l'altro, a promuovere il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate*".

Per tali motivi, la sezione del questionario dedicata a tale controllo "*è diretta, infine, a evidenziare se i controlli di qualità che si spingono ad esaminare le dimensioni effettive delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di benchmarking ed il coinvolgimento attivo degli stakeholders*" (cfr. delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR cit.).

Per poter effettuare tale tipologia di controllo, l'Ente deve, attraverso l'organismo, interno od esterno, che si occupa di eseguire tale controllo, determinare, in maniera specifica e preventiva, degli *standard* di riferimento, con riguardo alla tipicità dei bisogni a cui dare risposta e alle esigenze di trasparenza e di integrità della azione amministrativa.

La deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR, afferma che "*il processo di definizione degli standard di qualità non può prescindere da un'attenta mappatura dei servizi erogati dall'Ente, che consenta di conoscere tutti i processi dai quali si ottiene un output sotto forma di servizio pubblico, nonché le modalità di erogazione e la tipologia di utenza che ne usufruisce*".

Inoltre, secondo tale deliberazione, la "qualità" in generale dell'azione amministrativa può essere espressa da quattro prospettive:

a) efficienza ed economicità interna;

b) efficacia dei servizi rivolti all'utenza;

c) integrità e rispetto delle funzioni di garanzia e trasparenza della azione amministrativa;

d) adeguatezza nella gestione del territorio e nel soddisfacimento dei bisogni diffusi.

Al fine di verificare la qualità dei servizi, l'azione amministrativa deve essere valutata non solo rispetto al servizio finale erogato ma, anche, rispetto agli elementi che lo compongono, alla scelta organizzativa usata per l'erogazione ed al modo in cui le risorse vengono allocate.

Pertanto, l'ente deve non solo "gestire" bene ma "programmare" in modo corretto l'erogazione del servizio. L'ente deve programmare prevedendo (nelle relazioni previsionali

e programmatiche o nel DUP) dei "programmi" e/o dei "progetti" in cui articolare gli obiettivi qualitativi e quantitativi che verranno erogati agli utenti finali e specificare i parametri di erogazioni da inserire nei contratti di servizi e nella carta delle qualità.

Questi ultimi documenti devono rappresentare occasione per la verifica (cfr. la deliberazione n. 28/SEZAUT/2014/INPR cit.):

- del livello di qualità dei servizi raggiunto;

- del livello di qualità ritenuto adeguato e fattibile nell'interesse della collettività;

- delle modalità concrete di coinvolgimento dei diversi stakeholders nelle diverse fasi – preventive, concomitanti e successive – di rilevazione della qualità;

- dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo interno dell'Ente per governare tali nuovi processi, compresi gli altri sistemi di controllo interno (in modo peculiare i sistemi del controllo strategico e di gestione).

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo sulla qualità dei servizi, svolta dall'Ente, la quale è oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

In fase istruttoria è stato rilevato che un **solo indicatore** di risultato viene utilizzato per rappresentare compiutamente le dimensioni effettive della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza ed efficacia. Infatti, risulta che i seguenti indicatori non sono stati elaborati ed applicati nell'anno:

a) conformazione agli *standard* di qualità;

b) reclami e segnalazioni di disservizi.

Inoltre, non è stata fornita la motivazione per cui:

a) non sono stati pubblicati i risultati delle indagini sulla soddisfazione degli utenti, anche se negativi;

b) l'Ente non effettua confronti sistematici (*benchmarking*) con i livelli di qualità raggiunti da altre amministrazioni;

c) non sono previste forme di coinvolgimento attivo dei portatori di interesse (*stakeholders*) nella fase di definizione degli *standard* di qualità.

L'Ente, in fase istruttoria, ha risposto "*a partire dal 2023, a seguito dell'approvazione consiliare del Regolamento sul sistema integrato dei controlli interni, la Conferenza dei Dirigenti ha aperto il confronto sulla "qualità dei servizi", sottolineando come questa tipologia di controllo, oramai imprescindibile, non possa ancorarsi alla mera valutazione del servizio erogato*" e che "*come*

evidenziato nell'art. 54 del citato Regolamento, la "qualità" di che trattarsi deve essere rapportata al "processo", che, anche per rispondere alle esigenze di prevenzione emergenti nel piano dei rischi corruttivi, deve essere adeguatamente mappato".

In merito all'uso di un solo indicatore come dimensione della qualità dei servizi, l'Ente ha chiarito che utilizza lo strumento della "*rilevazione della qualità percepita, che presuppone il coinvolgimento reale dei cittadini*", il quale propone un approccio "*moderno ed efficace ai temi della partecipazione civica e della comunicazione, sui quali l'Amministrazione comunale intende puntare l'attenzione*". Pertanto, viene usato un "questionario" per la rilevazione della soddisfazione del servizio offerto che "*si colloca idealmente come punto di partenza per successive azioni di Customer satisfaction, orientate dunque all'ascolto degli utenti e volte ad un costante miglioramento dei servizi*".

In merito alla mancanza di alcuni indicatori l'Ente ha chiarito che "*in realtà il sistema di valutazione attivato sui singoli servizi all'interno del sito e istituzionale poggia anche sull'indicatore afferente alla voce "reclami e segnalazione disservizi", così come si è sempre prestata una debita attenzione a tutte le istanze acquisite in atti di accesso civico generalizzato*".

In merito alla mancata rilevazione sulla qualità dei servizi degli organismi partecipati, l'Ente ha precisato che "*è di prossimo inserimento nel Piano della formazione 2025, allocato nell'apposita sezione del PIAO, una serie di seminari sul benchmarking e sull'utilità delle buone prassi individuati come metodi efficaci di miglioramento qualitativo dei singoli servizi*".

In merito alla mancanza:

a) di pubblicazione della soddisfazione degli utenti, l'Ente ha risposto che "*il sistema dei controlli di qualità è partito di recente e si sta cercando, attraverso l'ufficio di transizione digitale, di darne un'adeguata pubblicizzazione*";
b) di *benchmarking*, l'Ente ha risposto che "*il sistema di controllo sulla qualità attraverso il benchmarking ed il confronto con le buone prassi sarà centrale all'interno del Piano di formazione del personale allocato nell'apposita sezione del redigendo PIAO*";
c) di forme di coinvolgimento degli *stakeholders*, l'Ente ha risposto che lo stesso "*è stato finora costantemente considerato imprescindibile nella fase di aggiornamento del piano comunale anticorruzione*" e che "*in sede di Conferenza dei dirigenti, il coinvolgimento degli stakeholders, anche sotto la forma del confronto con le associazioni e/o i comitati, è stato evidenziato come una prassi metodica assai efficace al fine di rilevare e rimuovere talune criticità esistenti all'interno dei servizi da erogare*".

Infine, in merito all'innalzamento degli standard economici e di qualità dei servizi, l'Ente ha precisato che "*ha riguardato, in particolare, il servizio della refezione scolastica rispetto al quale il "tavolo" di confronto con l'istituzione scolastica e con le famiglie fruitrici del servizio mensa ha condotto ad un miglioramento esponenziale del Capitolato speciale d'Appalto*" e che "*l'attenuazione drastica delle proteste genitoriali è l'indicatore più pregnante della conformità del servizio reso*".

8.1. Osservazioni

Alla luce di quanto rilevato e dalle risposte fornite dall'Ente, si osserva che sussistono gravi criticità nell'esercizio del controllo sulla qualità dei servizi, nell'anno di riferimento, controllo che è stato effettuato, sostanzialmente, tramite strumenti "*spot*" e non strutturati all'interno di un processo di controllo, quest'ultimo, tra l'altro, previsto dal regolamento interno sui controlli. Tale carenza deve essere, necessariamente, colmata, considerando che tale controllo di qualità rappresenta un indispensabile completamento del sistema dei controlli, investendo profili che si riferiscono all'efficienza, all'economicità e alla soddisfazione degli utenti nel quadro di una responsabilità "sociale" dell'ente pubblico. Pertanto, pur dando atto che l'Ente ha cercato nell'ultimo anno di colmare i *deficit* rilevati, deve censurarsi quanto sino ad ora accaduto, invitando il Comune di Corigliano-Rossano a implementare un controllo sulla qualità che sia rispettoso di tutte le disposizioni di legge e delle indicazioni della Corte dei conti.

9 APPENDICE PNRR.

L'art. 9, co. 4, del d.l. n. 77/2021, dispone che "*le amministrazioni di cui al comma 1 assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze. Conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività di controllo e di audit*".

Inoltre, il punto 5, penultimo capoverso, della circolare n. 29 del 26 luglio, del Ministero dell'economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, specifica l'importanza dei principi della tracciabilità e della perimetrazione delle risorse del PNRR. Anche, l'art. 9 del d.m. M.E.F. dell'11.10.2021, dispone che "*agli interventi realizzati nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU si applicano i controlli amministrativo contabili previsti dai rispettivi ordinamenti*" e l'attività di vigilanza, sui fondi PNRR, rientra nei compiti dell'organo di revisione.

È per tali motivi che per gli esercizi 2021-2023 la Sezione delle autonomie ha predisposto, in appendice ai questionari adottati con deliberazioni n. 1/2024/INPR e n. 2/2024/INPR, appositi quesiti volti a far sì che gli enti riferissero anche sul sistema dei controlli interni volto a presidiare gli investimenti finanziati dal PNRR, tenuto conto dell'importante ruolo di soggetti attuatori svolto da Regioni ed enti locali (cfr. deliberazione n. 1/SEZAUT/2025/FRG cit.).

Secondo quanto stabilito dalla delibera n. 2/SEZAUT/2024/INPR, "*l'appendice PNRR vuole cogliere, sul versante dei controlli interni, le azioni dell'ente relative all'implementazione dello straordinario piano di investimenti pubblici, che individua negli enti locali importanti soggetti attuatori, con particolare attenzione al sistema dei controlli adottati*".

Alla luce delle considerazioni, sopra esposte, si espongono, di seguito, gli esiti dell'attività istruttoria e le relative considerazioni in merito all'attività di controllo sul PNRR, svolta dall'Ente, la quale è oggetto di analisi sulla base del referto del Sindaco e delle successive integrazioni istruttorie.

Con riferimento a tale sezione l'ente evidenzia di essere soggetto attuatore di interventi finanziati con PNRR e di aver predisposto controlli sui soggetti esterni che eseguono gli interventi sul PNRR.

In sede istruttoria non sono emerse criticità ed è stato chiesto all'Ente di fornire, a campione, i documenti adottati nell'ambito delle procedure di monitoraggio sugli atti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR.

Sul punto l'Ente si è limitato a fornire una precisa rappresentazione del sistema di gestione e controllo (Si.Ge.Co.), il quale "*rappresenta la modalità del Settore 11 – servizio 1 Unità Tecnica di Progettazione e controllo, per l'organizzazione, gli strumenti e le procedure complessivamente adottate per il supporto e il coordinamento per l'attuazione del PNRR, al fine di fornire all'amministrazione comunale la garanzia di regolarità e correttezza dei finanziamenti erogati per la realizzazione degli interventi/progetti attuati grazie al sostegno dei fondi UE*". Non sono stati allegati, però, i documenti, a campione, richiesti.

In definitiva, nel caso dei controlli interni afferenti al PNRR la relativa funzione sembra esercitata in modo soddisfacente da parte dell'ente, in base alle dichiarazioni rese in sede di compilazione del questionario e della nota di risposta in sede istruttoria.

P.Q.M

La Sezione regionale di controllo per la Calabria

ACCERTA

Diverse criticità e, per alcuni tipi di controllo, uno stato di diffusa "*assenza o inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie*" dei controlli interni del Comune di Corigliano-Rossano, nei termini di cui in motivazione e, nello specifico:

1. l'Ente **ha difficoltà** nell'attuare le procedure di controllo interno, a causa della recente costituzione del nuovo Comune, della scarsa formazione del personale preposto ai controlli e della peculiare forma dei documenti contabili prodromici alle attività di controllo prodotti dall'Ente, i quali più che in ottica di programmazione sono stati redatti in un'ottica di **rendicontazione** di quanto fatto dalle precedenti amministrazioni, quest'ultime confluite nel nuovo Ente comunale;
2. l'Ente **non prevede un numero congruo di report** programmati e, di conseguenza, non produce un numero di report effettivi sufficienti a garantire, allo stato, una corretta procedura dei controlli interni;
3. l'Ente dovrebbe cercare di **aumentare il tasso di campionamento** degli atti di liquidazione, allo stato pari al 20%, uniformandolo a quello delle determine, allo stato pari al 30%, al fine di garantire una corretta rappresentazione della regolarità, della correttezza e della legittimità dell'azione amministrativa;
4. in merito al controllo di gestione ed al controllo strategico, l'Ente dovrà dare **completa attuazione** a quanto previsto dal regolamento sui controlli interni ed effettuare il controllo di gestione, seguendo la procedura formalmente stabilita e non avvalendosi, esclusivamente, di organi di coordinamento dirigenziale;
5. in merito al controllo strategico l'Ente deve **relazionare dettagliatamente** sulle azioni intraprese per ogni tipo di obiettivo operativo, relativo ai diversi settori, indicando i risultati raggiunti ed il lavoro svolto;
6. in merito al controllo sugli organismi partecipati, l'Ente dovrà **prevedere e/o rafforzare** la produzione di report informativi periodici da parte degli organismi partecipati;
7. il controllo sulla qualità dei servizi **non è sostanzialmente effettuato** da parte dell'amministrazione comunale.

DISPONE

che il Comune di Corigliano-Rossano intraprenda le iniziative necessarie ai fini del superamento delle criticità e delle carenze del sistema dei controlli interni riscontrate ed evidenziate nelle osservazioni conclusive formulate per ciascuna forma di controllo ed in particolare:

DISPONE ALTRESI'

- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, mediante l'applicativo Con.Te, al Segretario Generale, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione e all'Organismo di valutazione del Comune di Corigliano-Rossano;
- che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa, ai sensi degli articoli 148, comma 4, T.U.E.L. ed articoli 52, comma 4, e 133, codice di giustizia contabile, alla **Procura Regionale** presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, per l'esercizio delle funzioni di sua competenza;
- che la medesima pronuncia sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, (sezione "Amministrazione Trasparente") ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 20 maggio 2025.

IL RELATORE

Dott. Cosmo Cesare Cosentino

COSMO
-CESARE
COSENTINO
21.05.2025
12:05:04
GMT+02:00

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Rossella Scerbo

ROSSELLA
SCERBO
CORTE DEI
CONTI
22.05.2025
11:08:13
GMT+02:00

Depositata in [illegible]

(D.ssa Manue[illegible]

MANUELA
GIACOBBE
22.05.2025
11:27:07
GMT+02:00